

Decreto assunzioni prime anticipazioni: semplificazione dei prossimi concorsi ordinari, più formazione telematica nei corsi abilitanti e risposte parziali per gli idonei dei concorsi ordinari 2020

Il governo non investe sul reclutamento: nessuna risorsa per abbassare i costi della formazione e garanzia sulla qualità dei percorsi formativi

15/06/2023

Prossimi concorsi ordinari

Prova scritta:

in rapporto all'attuazione del PNRR e quindi per quei concorsi che sono connessi alle 70 mila assunzioni da realizzare entro il 31 dicembre 2024 le prove scritte si svolgeranno con l'ausilio di mezzi informatizzati e con la prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese.

Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si potrà optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all'accertamento delle medesime competenze pedagogiche e metodologico-didattiche. In questo caso l'accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva.

Prova orale:

La prova orale accerterà le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico

Integrazione graduatorie per rinunce:

Le graduatorie dei prossimi concorsi, stilate per un numero di candidati pari ai posti messi a concorso, potranno essere integrate sempre nel limite dei posti banditi, se intervengono delle rinunce. L'integrazione può riguardare i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

Predisposizione delle graduatorie dei vincitori:

abrogata la norma che prevedeva che i docenti vincitori del concorso ordinario privi di abilitazione andassero in coda nella graduatoria e che gli abilitati avessero una precedenza nell'assunzione.

Predisposizione quesiti concorsi ordinari:

I quesiti potranno essere predisposti da Università, consorzi universitari, enti pubblici di ricerca o Forze PA.

Idonei concorsi ordinari 2020:

Le graduatorie dei concorsi ordinari 2020 e concorsi STEM, comprensive degli idonei, sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, queste graduatorie saranno

utilizzate in coda rispetto a quelle da effettuare per raggiungere i target previsti dal PNRR (quindi le 70 mila assunzioni previste con il nuovo sistema di reclutamento e la formazione da 30 o 60 CFU)

Corsi abilitanti:

1. posti dei corsi: soppressa la misura che evita che si creino troppi abilitati su classi di concorso specifiche tali che il sistema non sia in grado di assorbirli
2. I corsi da 30 CFU rivolti ai docenti che vogliono conseguire una ulteriore abilitazione, cosiddetti "ingabbiati" e specializzati sul sostegno privi dell'abilitazione saranno erogati con modalità telematiche.
3. I vincitori dei prossimi concorsi ordinari che non sono abilitati e quindi devono sostenere la formazione abilitante durante la fase dell'anno di prova e formazione con contratto a TD potranno ripetere la prova finale del corso abilitante una seconda volta. In caso di bocciatura anche alla seconda occasione decadono dalla graduatoria concorsuale e quindi non sono immessi in ruolo.
4. Coloro che partecipano al concorso con i 30 CFU integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del percorso abilitante.
5. Coloro che partecipano al concorso o i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022, se vincitori, faranno il percorso 36 CFU/CFA regolato dal DPCM che definisce le caratteristiche dei percorsi di formazione iniziale.
6. Modalità di erogazione dei corsi: per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale potranno essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone in misura non superiore al 50 per cento del totale.
7. Per gli ITP fino al 31 dicembre 2024 i diplomi che danno accesso alle classi di concorso del tipo B rimangono validi ai fini della partecipazione ai concorsi.

Le nostre valutazioni e proposte:

In positivo possiamo rilevare la **semplificazione dei prossimi concorsi ordinari**, la semplificazione dei meccanismi di costituzione delle graduatorie dei prossimi concorsi, senza distinzione tra chi partecipa avendo già l'abilitazione e chi no.

Sugli idonei dei concorsi ordinari 2020 e concorsi STEM la norma rappresenta un passo in avanti, ma risponde solo parzialmente alla nostra richiesta di tutelare questi docenti che hanno superato una procedura selettiva. Il rischio adesso è che vadano in coda rispetto a chi farà i prossimi concorsi. Come FLC CGIL chiederemo quindi che vi sia una attenta ricognizione delle classi di concorso e posti su cui bandire i nuovi concorsi, perché non ha senso bandire dove ci sono migliaia di idonei in attesa di assunzione.

Sui corsi abilitanti rileviamo che il governo ha fatto tutte scelte volte ad **abbassare i costi per chi organizza la formazione e abbassare conseguentemente la qualità dei percorsi formativi**: le modalità telematiche servono esattamente a questo e, ovviamente, impattano sulla qualità dei corsi abilitanti a dispetto di tasse di iscrizione estremamente alte per i corsisti.

Sarebbe stato più giusto, visto che si parla della formazione che dà accesso alla professione docente per i futuri insegnanti, prevedere dei finanziamenti specifici per le università che organizzano la formazione, in modo da garantire un'offerta adeguata ai bisogni della scuola in tutte le regioni del territorio nazionale, senza svilire la qualità dei percorsi. Possiamo quindi ampiamente prevedere che, non avendo investito alcuna risorsa sull'organizzazione dei corsi l'offerta formativa nelle regioni del centro nord sarà inferiore al fabbisogno, come già oggi avviene per il TFA sostegno. Su questo punto faremo proposte emendative e non possiamo accettare che l'intero costo dei corsi sia scaricato sui corsisti: parliamo di 2.500 euro per i corsi da 60 CFU e 2.000 per quelli da 30, senza alcuna progressività della tassazione o sostegno per chi ha redditi bassi.

Per i docenti ingabbiati o specializzati che vogliono conseguire un'ulteriore abilitazione, oltre ad abbassare il costo dei corsi chiederemo che i corsi abilitanti siano garantiti in base al reale fabbisogno di questi docenti che aspettano da anni l'abilitazione, attivando corsi in sovrannumero per queste specifiche categorie.

VIII ciclo TFA sostegno: le FAQ del MUR

Aggiornamenti sulle ultime novità su procedure di accesso, riserva, iscrizioni.

14/06/2023

Il Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR - ha predisposto delle [FAQ](#) rispetto a quesiti inerenti l'VIII ciclo del TFA sostegno.

Qui di seguito riportiamo gli argomenti trattati:

Graduatoria finale e riserva per i triennialisti:

1) Nella redazione della graduatoria di merito gli Atenei terranno conto della percentuale della riserva di posti pari al 35% per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 18-bis del DLgs 59/2017 ("riservisti 3 su 5"), approntando un'UNICA graduatoria, in cui i riservisti con 3 anni di servizio sul sostegno negli ultimi 5 saranno appositamente evidenziati?

La redazione di una graduatoria unica è in linea con quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 694/2023. Qualora un "riservatario" dovesse essere collocato – in base al punteggio conseguito – in posizione utile nella graduatoria, dovrà essere computato nella quota dei posti destinati ai "riservatari".

2) Qualora un "riservista 3 su 5" classificato al di fuori dei posti riservati (cioè arrivato oltre il 35% dei posti riservati) si qualificasse nei posti disponibili per merito, sarà ammesso al corso?

Corretto.

Calcolo delle tre annualità su posto di sostegno:

3) Si considerano effettuati 3 anni di servizio su 5 qualora siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, nei precedenti anni (dal 2018/2019 al 2022/2023 inclusi)?

Per quanto sia questione di prevalente competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, risulta che generalmente trovi applicazione quanto disposto dall'art. 11, comma 14, della L. 124/1999, inclusa la corrente annualità.

4) Sia per i "riservisti 3 su 5" sia per i candidati con 3 anni di servizio di sostegno su 10, come ultimo anno per il conteggio del servizio si intende l'anno scolastico 2022/23?

Corretto, si ritiene che l'ultimo anno per il conteggio del servizio sia l'anno scolastico 2022/23.

5) Per i "riservisti 3 su 5", come per tutti gli altri candidati, per titolo di studio valido per l'accesso alle scuole secondarie, secondo la tabella A del D.P.R. 19/2016, si intendono i requisiti fissati dal D.P.R. 19/2016 + Certificazione unica 24 CFU acquisiti entro il 31/10/2022? Per Infanzia, Primaria e ITP non sono richiesti i 24 cfu?

Sulla scorta del dato normativo di riferimento, si ritiene corretta la soluzione prospettata.

Modalità di iscrizione per i triennialisti:

6) *I “riservisti 3 su 5” accedono direttamente alle prove scritte e possono concorrere come riservisti “esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza” nel senso che non possono presentare istanza come riservisti presso più Atenei? Qualora in un Ateneo risultino posti di riserva non coperti, il “riservista 3 su 5” non ammesso in un altro Ateneo NON può chiedere di essere ammesso alla riserva dell’Ateneo che ha posti riservati non coperti?*

È corretta la soluzione proposta dal quesito, atteso che i riservisti concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza (art. 2, comma 2 del D.M. 694/2023).

Frequenza e attività a distanza:

7) *Frequenza - Alla luce delle esperienze dei cicli di specializzazione precedenti e visto il ritardo rispetto allo scorso anno di circa due mesi nell’emanazione del decreto, constatato che la data di chiusura del corso è stata fissata per il 30 giugno 2024, i requisiti che il Ministero aveva emanato con la nota del 14/07/2022 “Modalità di erogazione dei corsi del VII ciclo TFA sostegno”, si ritengono validi anche per questo VIII ciclo?*

Corretto, la nota del 14 luglio 2022, prot. n. 17285, che ad ogni buon fine si allega, può ritenersi ancora applicabile.

8) *Frequenza - Si estenderanno a tutti i corsisti i requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 18-bis del D.Lgs. 59/2017 per le lezioni teoriche (erogazione a distanza fino ad un massimo del 20%)?*

Ai sensi della norma citata, i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità “sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.”.

Valutazione del servizio:

9) *Per i “riservisti 3 su 5” deve essere valutato il servizio di sostegno prestato su qualsiasi ordine e grado di scuola?*

Sì, in quanto non è stato previsto diversamente, pertanto può essere valutato il servizio prestato su qualsiasi ordine e grado di scuola.

10) *Per i candidati con 3 anni su 10 di servizio sul sostegno deve essere valutato ESCLUSIVAMENTE il servizio di sostegno prestato sul medesimo ordine e grado di scuola per cui il candidato si iscrive alla selezione per il corso di specializzazione?*

In questo caso il servizio valutabile deve essere prestato sul medesimo ordine e grado di scuola, così come previsto dalla normativa di riferimento (articolo 2, comma 8, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, ed articolo 1, comma 4, del D.l. 7 agosto 2020, n. 90).

Contemporanea immatricolazione:

11) *Si chiede se il corso per il sostegno sia compatibile con l’iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato, specializzazione non medica e master a frequenza non obbligatoria, poiché formalmente la doppia iscrizione in questi casi sarà su anni accademici diversi: 2022/2023 per il sostegno e 2023/2024 per i corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato, scuola di specializzazione non medica e master.*

Come previsto dalle FAQ ministeriali del 10 ottobre 2022, la contemporanea iscrizione è normativamente possibile, fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 930/2022.

Arrotondamento per i riservisti:

12) Riserva del 35% - Si chiede come procedere nel caso in cui, calcolando la riserva del 35% sui posti disponibili, i valori corrispondessero ad uno X,5. In quel caso, entrambi i valori (del 65% e del 35%) dovrebbero essere arrotondati per eccesso all'intero superiore, ma così si avrebbe un iscritto in più rispetto ai numeri programmati.

Fermo restando che i numeri programmati costituiscono un limite non superabile, atteso che la legge definisce - nella materia in questione - una riserva per una categoria di candidati, si ritiene che nel caso prospettato l'arrotondamento per eccesso all'intero superiore sia applicato esclusivamente al calcolo della riserva, allo scopo di salvaguardarne l'applicazione.

Titoli di accesso e 24 CFU:

13) Al ciclo VIII del corso di specializzazione per il Sostegno i candidati per la scuola secondaria, non ITP, possono accedere senza la certificazione dei 24 cfu?

I candidati per la scuola secondaria, non ITP, possono accedere purché abbiano conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022.

Zone interessate dall'emergenza alluvione:

14) In caso di candidati impossibilitati alla partecipazione alle prove, secondo quanto previsto dal DL emergenza alluvione, procederemo con nuove prove a settembre ed eventuale ammissione in sovrannumero?

L'eventuale applicazione dell'art. 4, comma 1, del decreto 1° giugno 2023, n. 61, alla materia in questione è oggetto di approfondimenti.

Sperimentazione della filiera tecnologico-professionale: CGIL e FLC argomentano la propria contrarietà

Inviare le memorie relative all'incontro tenuto al Ministero l'8 giugno per la presentazione della sperimentazione.

12/06/2023

A seguito dell'[incontro di informativa](#) relativa al **progetto di sperimentazione della filiera tecnologico-professionale**, tenutosi lo scorso 8 giugno, la FLC e la CGIL hanno inviato le [puntuali osservazioni](#) già articolate al dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione durante l'incontro in presenza.

Riportiamo il [file](#) relativo al **progetto di sperimentazione** che **descrive a grandi linee il previsto nuovo impianto della filiera tecnologico-professionale**.

La sperimentazione che riguarderà sia il sistema di Istruzione professionale, sia il sistema di Istruzione e Formazione Professionale, non è ancora formalizzata in un intervento normativo di cui si prevede la prossima emanazione. L'Amministrazione si è impegnata a **consultare preventivamente le organizzazioni sindacali sulla bozza del provvedimento normativo** che è allo studio dell'ufficio legislativo del Ministero.

Oggi, 12 giugno, abbiamo inviato **le puntuali osservazioni riportate nel documento condiviso tra CGIL e FLC**, rilevando una forte preoccupazione per la definizione di un percorso che rischia di ridurre complessivamente il diritto allo **studio con meno ore di studio in percorsi quadriennali, impoverendo il valore legale del titolo di studio, con una evidente subordinazione della scuola alle imprese che insistono oggi sul territorio**.